

Decreto di modifica Statuto “Lambriana - Fondazione per attività religiose e caritative”

Oggetto: Decreto modifica Statuto Lambriana - Fondazione per attività religiose e caritative

Prot. Gen. n. 1965

Visto il decreto arcivescovile in data 23 maggio 1980 (prot. gen. n. 687/80), con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Ente di culto e religione denominato «Lambriana – Fondazione per attività religiose e caritative»; considerate le modifiche statutarie stabilite con successivi decreti arcivescovili in data 28 giugno 1982 (prot. gen. n. 1237/82), 26 ottobre 1993 (prot. gen. n. 2147/93) e 15 marzo 1999 (479/99); vista la richiesta unanime del Consiglio di Amministrazione della «Lambriana – Fondazione per attività religiose e caritative», espressa nella seduta del del 10 aprile 2015 e condivisa dai Revisori dei Conti, di ampliare il numero dei membri del Consiglio stesso e di meglio definire la scadenza periodica degli organi statutari; tenendo conto del fatto che la «Lambriana – Fondazione per attività religiose e caritative», con sede in Milano, Piazza Fontana, 2, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1983, n. 496, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1983, n. 265, iscritto al RPG della Prefettura di Milano al n. 98 (già iscritto al RPG presso il Tribunale di Milano al n. 320, vol. 11, fasc. 320); visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche;

DECRETIAMO

che le seguenti parti dello Statuto della «Lambriana - Fondazione per attività religiose e caritative», vengono modificate secondo il testo indicato (in grassetto corsivo le parti modificate):

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di **sette** membri così nominati:

a) **quattro** membri, fra cui il Presidente, nominati dall'Arcivescovo di Milano;

b) un membro nominato dall'Arcivescovo di Modena sentito anche l'Arcivescovo di Bologna;

c) un membro nominato dagli Organismi di Rappresentanza degli Istituti Religiosi presenti nella Arcidiocesi di Milano;

d) un membro cooptato a maggioranza assoluta dal altri Consiglieri in carica con particolare attenzione ai discendenti di Peppino Vismara.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Vice Presidente; l'intero Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Art. 11.

La gestione dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili, nominati dall'Arcivescovo di Milano.

Il Collegio dei Revisori ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione: dura in carica cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Il loro compito è di controllare la contabilità e la esattezza del bilancio preventivo e consuntivo.

Pertanto la «Lambriana – Fondazione per attività religiose e caritative» è retto dallo Statuto, modificato rispetto all'attuale, secondo il testo allegato al presente decreto, la cui entrata in vigore è stabilita per il giorno 13 luglio 2015.

Milano, 11 luglio 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

STATUTO

Art. 1 - L'Ente di culto denominato "Lambriana – Fondazione per attività religiose e caritative" intende raccogliere l'eredità spirituale di Peppino Vismara e continuarne idealmente l'opera a favore della Chiesa cattolica e degli enti che in essa hanno vita. La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 2 - Lo scopo della Fondazione consiste nel promuovere e aiutare iniziative dirette alla conoscenza, alla diffusione e alla pratica della fede cattolica, in particolare la catechesi, la cultura, la scuola e la editoria cattolica, le attività caritative e assistenziali, la costruzione di chiese e strutture parrocchiali, di centri religiosi e formativi, e ogni altra opera similare.

Art. 3 - La Fondazione riconosce nell'Arcivescovo di Milano il patrono della Fondazione stessa e l'interprete delle finalità statutarie in relazione alla volontà di Peppino Vismara.

Art. 4 - Organi della Fondazione sono: a) il Presidente e il Vice-Presidente, b) il Consiglio di Amministrazione, c) i Revisori dei Conti.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di sette membri così nominati:

- a) quattro membri, fra cui il Presidente, nominati dall'Arcivescovo di Milano;
- b) un membro nominato dall'Arcivescovo di Modena sentito anche l'Arcivescovo di Bologna;
- c) un membro nominato dagli Organismi di Rappresentanza degli Istituti Religiosi presenti nella Arcidiocesi di Milano;
- d) un membro cooptato a maggioranza assoluta dai altri Consiglieri in carica con particolare attenzione ai discendenti di Peppino Vismara.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Vice Presidente; l'intero Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Art. 6 - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal Codice di diritto canonico integrato dalle delibere della C.E.I. e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 7 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono richieste la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario ovvero ne sia richiesto per iscritto da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta con avviso scritto, inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza si procede mediante comunicazione telegrafica, o telefax, o con altro mezzo elettronico da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Art. 9 - La rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente della Fondazione il quale inoltre:

- cura l'osservanza dello Statuto;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, riferendone al Consiglio nel più breve tempo possibile.

Al Vice-Presidente spetta la rappresentanza per il compimento degli atti per i quali sia stato delegato dal Presidente. In caso di assenza per grave impedimento del Presidente, ne fa le veci.

Art. 10 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Lit. 300.000.000. (trecentomilioni).

Art. 11 - La gestione dell'ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori Contabili, nominati dall'Arcivescovo di Milano.

Il Collegio dei Revisori ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione: dura in carica cinque esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Il loro compito è di controllare la contabilità e la esattezza del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12 - Qualora la Fondazione venisse a cessare, il suo patrimonio sarà devoluto dall'Arcivescovo di Milano, a enti ecclesiastici aventi scopi analoghi.

Art. 13 - Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono le norme canoniche e civili in materia.

Decreto di modifica Statuto del Movimento Terza Età

Oggetto: Decreto modifica Statuto Movimento Terza Età
Prot. Gen. n. 2053

Il Movimento Terza Età, sorto nel 1972 in stretto contatto con l'Azione Cattolica, è un prezioso strumento per la promozione della sensibilità della comunità cristiana verso la pastorale della Terza Età, promuovendo in particolare il protagonismo degli anziani come soggetti di attività e proposte pastorali; il Movimento è retto da uno Statuto, aggiornato con decreto arcivescovile in data

31 maggio 1997 (prot. gen. n. 1643/97) alla luce delle indicazioni del Sinodo diocesano 47°; l'esperienza di questi anni rende tuttavia opportuno un nuovo aggiornamento statutario, che risulti più adeguato alle esigenze attuali della vita associativa e il Consiglio diocesano se ne è fatto carico approvando all'unanimità nella seduta del 14 aprile u.s. un nuovo testo e presentandolo per il tramite dei Responsabili diocesani, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto vigente; pertanto, avendo esaminato la proposta avanzata e verificato la sua coerenza con quanto disposto dall'ordinamento canonico, con il presente atto,

APPROVIAMO
lo Statuto del Movimento Terza Età

nel testo allegato al presente decreto.

Invochiamo su tutti gli associati il dono della Benedizione del Signore.

Milano, 11 luglio 2015

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

Il Movimento Terza Età (M.T.E.) è una aggregazione laicale costituitasi nella Diocesi di Milano nell'anno 1972, su proposta del Cardinale Giovanni Colombo alla Presidenza diocesana dell'Azione Cattolica. Il Movimento ha sede in Milano, via Sant'Antonio 5.

Articolo 2 - Natura

Il Movimento, di natura ecclesiale, opera affiancandosi all'Azione Cattolica all'interno del progetto pastorale diocesano, con specifico riferimento ed attenzione alla realtà degli anziani, sulla base delle linee tracciate nel cap. 12 del Sinodo diocesano 47°. Il Movimento è soggetto alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Miano (can. 305).

Articolo 3 - Finalità

Il fine del Movimento è la evangelizzazione e la promozione umana degli anziani. Per questo il Movimento promuove la formazione religiosa, spirituale, culturale e sociale degli anziani, favorendone l'attivazione e la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e civile.

Il Movimento è attento e sensibile ai problemi e alle esigenze delle persone anziane. Sollecita i propri aderenti ad adeguate forme di interventi nelle istituzioni pubbliche e private, pur non avendo dirette finalità assistenziali.

Articolo 4 - M.T.E. e Azione Cattolica

Il Movimento, pur agendo in piena autonomia, mantiene con l'Azione Cattolica stretti rapporti di collaborazione nella distinzione dei compiti e degli ambiti di impegno.

Articolo 5 - Membri

Possono far parte del Movimento uomini e donne che, condividendone le finalità, partecipano senza obblighi formali alla sua vita in ogni sua articolazione.

Per contribuire alle necessità economiche dell'attività del Movimento è previsto il pagamento di una quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio diocesano.

Articolo 6 - Articolazione

Il Movimento si articola in gruppi facenti riferimento, di norma, alla Parrocchia o alla Comunità pastorale di appartenenza. Tali gruppi sono soggetto ed oggetto della pastorale degli anziani, al cui servizio si pongono.

Il Movimento si articola in organi decanali, zionali e diocesani. Ogni articolazione del Movimento costituisce specifica realtà di promozione e attuazione della pastorale degli anziani.

Articolo 7 - Gruppo parrocchiale

Il gruppo parrocchiale, o della Comunità pastorale, è la struttura di base del Movimento. Esso è retto dalla commissione animatori, composta da almeno tre aderenti nominati con partecipazione democratica dal gruppo stesso.

Due membri della commissione, possibilmente un uomo e una donna, da scegliersi d'intesa con il Parroco, sono costituiti responsabili del gruppo e denominati responsabili parrocchiali, con il compito di rappresentare e curare le attività del gruppo stesso.

Articolo 8 - Organo decanale

L'articolazione decanale del Movimento è costituita dalla commissione decanale, composta dai responsabili dei gruppi parrocchiali.

La commissione decanale ha il compito di promuovere la formazione degli animatori parrocchiali, coordinare e stimolare l'azione dei gruppi parrocchiali nel più ampio contesto della pastorale decanale.

Due membri di detta commissione, possibilmente un uomo e una donna, da scegliersi d'intesa con il Decano, sono costituiti responsabili della commissione decanale e denominati responsabili di decanato, con il compito di rappresentare e curare l'attività della commissione stessa.

Articolo 9 - Organo zonale

L'articolazione zonale del Movimento è costituita dalla commissione zonale, composta dai responsabili delle commissioni decanali.

La commissione zonale ha il compito di promuovere la formazione dei responsabili decanali e parrocchiali, coordinare e stimolare l'azione delle com-

missioni decanali, nel più ampio contesto della pastorale zonale.

Il responsabile della commissione zonale, denominato responsabile di zona, è nominato dal Consiglio diocesano, su proposta dei responsabili diocesani, d'intesa con il Vicario Episcopale di zona.

Articolo 10 - Organi diocesani

Gli organi diocesani del Movimento sono:

- i Responsabili diocesani
- il Consiglio diocesano
- il Direttivo diocesano
- l'Assistente diocesano.

Articolo 11 - Responsabili diocesani

I responsabili diocesani del Movimento, preferibilmente un uomo e una donna, sono nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio diocesano. Essi rappresentano il Movimento, promuovono lo sviluppo e ne coordinano le attività.

Spetta ai responsabili diocesani:

- a) convocare e presiedere il Consiglio diocesano e il direttivo diocesano
- b) delineare le linee fondamentali e i programmi annuali del Movimento
- c) proporre la nomina dei membri da cooptare nel Consiglio diocesano
- d) proporre la nomina del segretario e del tesoriere del Movimento
- e) proporre tutte le iniziative e attività di cui all'articolo 12 del presente statuto.